

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

**Pallamano**

**COMUNICATO  
UFFICIALE  
N. 29 del 02.04.2025**

Giudice Sportivo Nazionale  
Corte Sportiva d'Appello  
Tribunale Federale  
Corte Federale di Appello



**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025**

**SERIE A GOLD MASCHILE Girone Unico**

<b>5 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81239	29/03/2025	BOZEN - BRIXEN	26 - 36

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
CASSANO MAGNAGO	31	20	14	3	3	623	523	0
TEAMNETWORK ALBATRO	31	20	15	1	4	617	537	0
CONVERSANO	30	20	15	0	5	633	497	0
RAIMOND SASSARI	29	20	14	1	5	599	552	0
ALPERIA BLACK DEVILS	29	20	12	5	3	596	557	0
BOZEN	25	20	11	3	6	606	597	0
BRIXEN	22	20	9	4	7	654	592	0
JUNIOR FASANO	18	20	8	2	10	553	567	0
SPARER EPPAN	15	20	6	3	11	547	609	0
PUBLIESSE CHIARAVALLE	14	20	6	2	12	516	597	0
PRESSANO	13	20	6	1	13	537	574	0
MACAGI CINGOLI	12	20	5	2	13	555	608	0
CAMERANO	6	20	3	0	17	516	605	0
SECCHIA RUBIERA	5	20	2	1	17	491	628	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA N° 81239 BOZEN – BRIXEN DEL 29.03.2025**

**BOZEN: AMMENDA di € 500.00 (CINQUECENTO/00) per assenza servizio sanitario (art. 37 R.A.S.F. e 15 R.G.D.)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025****SERIE A SILVER MASCHILE Girone Unico**

<b>10 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81424	29/03/2025	BOLOGNA UNITED - HAENNA	30 - 23
81419	29/03/2025	ROMAGNA - LANZARA	24 - 23
81420	29/03/2025	TEAM MASCALUCIA - METELLI COLOGNE	25 - 28
81421	29/03/2025	CAMPUS ITALIA - SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	35 - 40
81422	29/03/2025	TRIESTE 1970 - VERDEAZZURRO	42 - 27
81423	29/03/2025	LEN SOLUTION CARPI - BELLUNO	31 - 30

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
TRIESTE 1970	37	21	17	3	1	602	484	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	29	21	14	1	6	626	548	0
BOLOGNA UNITED	26	21	12	2	7	585	545	0
METELLI COLOGNE	23	21	9	5	7	590	583	0
BELLUNO	23	21	10	3	8	528	534	0
LEN SOLUTION CARPI	22	21	9	4	8	559	546	0
ROMAGNA	19	21	8	3	10	561	559	0
LANZARA	17	21	7	3	11	614	614	0
HAENNA	17	21	8	1	12	572	624	0
VERDEAZZURRO	15	21	7	1	13	608	633	0
CAMPUS ITALIA	14	21	7	0	14	589	663	0
TEAM MASCALUCIA	10	21	5	0	16	531	632	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale****- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****GARA N° 81423 LEN SOLUTION CARPI – BELLUNO del 29.03.2025**

**ARGENTIN ANDREA (BELLUNO): DEPLORAZIONE** per aver dato un calcio alla propria panchina, in segno di stizza, mentre rientrava nella zona di cambio (art. 16 comma 2 R.G.D.).

**LEN SOLUTION CARPI: AMMENDA di € 1000.00 (MILLE/00)** per il comportamento tenuto da un proprio sostenitore che a fine gara urlava frase gravemente offensiva nei confronti del direttore di gara (art. 15 R.G.D.).

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025****SERIE A BRONZE MASCHILE Girone A**

<b>6 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81487	29/03/2025	TORRI - FERRARIN	32 - 19
81488	29/03/2025	PALAZZOLO - LENO	26 - 21
81489	29/03/2025	VIGASIO - MALO	32 - 35
81490	30/03/2025	DERTHONA - SAN VITO MARANO	22 - 24
Riposa			FERRARA UNITED

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MALO	22	13	11	0	2	438	388	0
VIGASIO	20	13	10	0	3	409	331	0
DERTHONA	19	14	9	1	4	376	332	0
PALAZZOLO	16	13	7	2	4	382	356	0
SAN VITO MARANO	15	13	6	3	4	393	402	0
TORRI	12	13	6	0	7	360	353	0
LENO	9	14	4	1	9	357	409	0
FERRARA UNITED	7	13	3	1	9	342	370	0
FERRARIN	-5	14	0	0	14	303	419	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025**

**SERIE A BRONZE MASCHILE Girone B**

<b>6 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81559	29/03/2025	INNOTECH SRL SERRA - MONTEPRANDONE	28 - 26
81560	29/03/2025	TAVARNELLE - CHIETI	29 - 30
81561	29/03/2025	ALTAMURA - LIONS TERAMO	20 - 33
81562	29/03/2025	MODULA CASALGRANDE - PANTAREI ITALIA MODENA	26 - 28
Riposa			NOCI

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MONTEPRANDONE	24	14	12	0	2	414	342	0
CHIETI	23	14	11	1	2	492	404	0
INNOTECH SRL SERRA	16	13	8	0	5	334	323	0
TAVARNELLE	14	13	7	0	6	379	366	0
LIONS TERAMO	14	13	7	0	6	349	339	0
PANTAREI ITALIA MODENA	14	13	7	0	6	351	350	0
MODULA CASALGRANDE	9	14	4	1	9	428	415	0
NOCI	4	13	2	0	11	296	387	0
ALTAMURA	2	13	1	0	12	293	410	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA N° 81560 TAVARNELLE - CHIETI DEL 29.03.2025**

**CIANI MATTIA (TAVARNELLE): DEPLORAZIONE** per proteste nei confronti del direttore di gara (art. 16 comma 2 R.G.D.).

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025****SERIE A2 FEMMINILE Girone A**

<b>7 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81854	29/03/2025	SCHENNA - TAUFERS	24 - 23
81855	29/03/2025	MEZZOCORONA - BRUNECK	22 - 24
81856	30/03/2025	BRIXEN - TELFS	24 - 31
81857	29/03/2025	C.U.S. UDINE - MEDALP TIROL	26 - 34
81858	29/03/2025	LAUGEN - 3 ZINNEN	39 - 25

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
SCHENNA	27	16	13	1	2	499	411	0
TAUFERS	26	16	12	2	2	498	351	0
MEDALP TIROL	24	16	11	2	3	476	407	0
LAUGEN	22	16	9	4	3	525	475	0
BRUNECK	17	16	8	1	7	445	447	0
MEZZOCORONA	14	16	6	2	8	394	421	0
3 ZINNEN	10	16	5	0	11	384	438	0
TELFs	10	16	5	0	11	433	517	0
C.U.S. UDINE	8	16	3	2	11	390	488	0
BRIXEN	2	16	1	0	15	431	520	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025****SERIE A2 FEMMINILE Girone B**

<b>7 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81726	29/03/2025	FERRARIN - GUERRIERE MALO	23 - 33
81727	29/03/2025	MESTRINO - LEONESSA BRESCIA	36 - 22
81728	29/03/2025	MAN CITTA DEL REDENTORE - H.A.C. GERMANCAR NUORO	23 - 34
81725	30/03/2025	VENPLAST DOSSOBUONO - RAIMOND SASSARI	23 - 14
Riposa			MECHANIC SYSTEM ODERZO

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
MESTRINO	27	14	13	1	0	413	257	0
H.A.C. GERMANCAR NUORO	23	14	11	1	2	379	312	0
GUERRIERE MALO	14	14	7	0	7	326	315	0
LEONESSA BRESCIA	14	14	6	2	6	344	376	0
MECHANIC SYSTEM ODERZO	13	14	5	3	6	347	324	0
RAIMOND SASSARI	13	15	6	1	8	334	348	0
FERRARIN	6	14	3	0	11	273	403	0
VENPLAST DOSSOBUONO	5	14	4	0	10	361	364	3
MAN CITTA DEL REDENTORE	5	15	4	2	9	358	436	5

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

---

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -****NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

**Comunicato Ufficiale Nr. 29 del 23/04/2025**

**SERIE A2 FEMMINILE Girone C**

<b>6 ^ Giornata di Ritorno</b>			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
81773	30/03/2025	HALIKADA GATTOPARDO - CONVERSANO	19 - 37
81774	29/03/2025	EDILSPI MATTROINA - PUBLIESSE CHIARAVALLE	13 - 50
81775	29/03/2025	TUSHE PRATO - EUROMED MUGELLO	41 - 21
Riposa			TRAPANI

**Classifica**

Squadra	Punti	Giocate	Vinte	Pareggiate	Perse	Fatti	Subiti	Penalità
PUBLIESSE CHIARAVALLE	18	11	9	0	2	376	256	0
TUSHE PRATO	17	11	8	1	2	339	242	0
CONVERSANO	17	12	8	1	3	361	278	0
TRAPANI	16	11	8	0	3	344	242	0
EUROMED MUGELLO	6	11	3	0	8	274	348	0
EDILSPI MATTROINA	4	11	2	0	9	225	384	0
HALIKADA GATTOPARDO	0	11	0	0	11	215	384	0

**Ufficio Attività Agonistica Nazionale**

**- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**

**GARA N° 81774 EDILSPI MATTROINA - PUBLIESSE CHIARAVALLE del 29.03.2025**

**EDILSPI MATTROINA: AMMENDA DI € 300.00 (TRECENTO/00) per assenza servizio sanitario (art. 15 R.G.D.).**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Riccardo Aquilanti**

proc. n° 1/2025 R.G. Trib.

## IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Andrea Napolitano** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Luciana Mattioli** - Componente

riunitosi telematicamente il 20 marzo 2025 alle ore 12,00 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico del sig. **Roberto Deiana** per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina e dell'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI

### premesse che:

1. in data 17 settembre 2024 perveniva alla FIGH una nota da parte dell'assemblea "Non una di meno" di Cagliari con la quale la stessa esprimeva preoccupazione per il fatto che il Sig. Roberto Deiana era tuttora allenatore [...OMISSIS...] nella stessa società entro il cui ambito [...OMISSIS...]; la Procura Federale espletava indagini dalle quali emergeva che:

2. [...OMISSIS...];

3. [...OMISSIS...];

4. [...OMISSIS...];

5. Terminate le indagini, la Procura Federale, in data 27.12.2024, a mezzo PEC da parte della Giustizia Sportiva FIGH, comunicava al Sig. Roberto Deiana, l'intendimento di voler procedere al suo deferimento per avere:

**i)** [...OMISSIS...];

e per avere, nonostante ciò:

**ii)** continuato a svolgere, [...OMISSIS...], attività come presidente e allenatore della società ASD HAC di Nuoro, violando i doveri di lealtà e correttezza sportiva, mettendo a rischio [...OMISSIS...] e danneggiando l'immagine della Federazione. La Procura Federale sottolineava che, anche in presenza [...OMISSIS...], il Deiana avrebbe dovuto astenersi dalle sue funzioni, in considerazione [...OMISSIS...], nonché per l'impatto negativo sulla reputazione della Federazione;

6. la Procura allegava il fascicolo integrale caricato sulla piattaforma informatica dandovi accesso all'incoltato e assegnando il termine fino al 17 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di una memoria presso l'Ufficio del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 67 co. 5 RGD;
7. con memoria difensiva, l'incoltato chiedeva la revoca dell'intenzione di procedere al deferimento in considerazione [...OMISSIS...];
8. in data 18.2.2025, la Procura Federale provvedeva al deferimento dell'incoltato rilevando come dalla memoria difensiva dell'incoltato emergesse confusione tra responsabilità disciplinare [...OMISSIS...], nonché tra i rispettivi criteri probatori.
9. Veniva fissata quindi l'udienza dibattimentale ex art. 53 del R.G.D. per le ore 12,00 e segg. del giorno 20 marzo 2025 per l'esame del deferimento disposto a carico del Sig. Roberto Deiana;
10. l'incoltato veniva reso edotto della facoltà di richiedere copia degli atti del procedimento fino alle ore 12,00 del 17 marzo 2025 nonché di produrre memorie, deduzioni, documenti e formulare richiesta di audizione di eventuali testimoni nel medesimo termine, inoltrandone comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [giustiziasportiva.pec@figh.info](mailto:giustiziasportiva.pec@figh.info);
11. con memoria depositata nei termini, i difensori di Deiana, Avv. Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba, chiedevano l'inammissibilità o illegittimità dell'atto di deferimento per duplicazione dell'azione o prescrizione, o in subordine, il suo rigetto nel merito, con condanna della F.I.G.H. al pagamento delle spese. In caso di condanna, chiedevano l'applicazione del minimo edittale, riconoscendo attenuanti ed esimenti, e la compensazione delle spese. In via istruttoria, sollecitavano l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali allegare o l'audizione in videoconferenza.
12. All'udienza del 20 marzo 2025, il Tribunale, acquisito il fascicolo delle indagini, ritenuti utilizzabili gli atti e dati per letti i documenti allegati, accertata la regolarità delle notifiche, ammetteva l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni testimoniali allegare dalla difesa del Sig. Deiana e dichiarava aperto il dibattimento;
13. venivano ascoltati il Procuratore Federale Dott. Cuno J. Tarfusser e i difensori dell'incoltato, Avvocati Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba, come da verbale d'udienza. Con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione disciplinare, il Procuratore Federale evidenziava che, con riferimento ai fatti da cui è scaturito [...OMISSIS...], il *dies a quo* della prescrizione dell'azione disciplinare per gli stessi fatti deve intendersi coincidente [...OMISSIS...]. Quanto, invece, all'eccezione pregiudiziale di violazione del principio del *ne bis in idem*, il Procuratore rilevava che dagli organi di giustizia federale risulta adottata soltanto una misura cautelare. In conclusione, il Procuratore Federale chiedeva l'irrogazione di una sanzione inibitoria di due anni, da cui sottrarre i 18 mesi già scontati in via cautelare dal Deiana. Di contro, i difensori dell'incoltato insistevano per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di violazione del *ne bis in idem* e, nel merito, per l'assoluzione del Deiana da ogni addebito.
14. Chiuso il dibattimento, il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio, pronunciava il dispositivo della seguente

## SENTENZA

---

mediante lettura dello stesso e riservando il deposito della motivazione entro 15 giorni.

È anzitutto da premettere che, come si evince dall'atto di deferimento, questo Tribunale è chiamato a giudicare, sotto il profilo disciplinare, due diverse condotte dell'incolpato. L'una concernente i fatti che hanno dato origine [...OMISSIS...] e, l'altra, relativa al comportamento successivo del Deiana, consistente nel non essersi astenuto dall'assumere incarichi federali nonostante fosse stato destinatario di [...OMISSIS...].

Orbene, con riferimento alla prima condotta, relativa ai fatti [...OMISSIS...], deve accogliersi l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpato di prescrizione dell'azione disciplinare.

Ed infatti, l'art. 68 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIGH (che ricalca le previsioni dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.) stabilisce, al terzo comma, che, fuori dalle specifiche ipotesi previste dalle lettere a), b) e c), il diritto di sanzionare si prescrive, lett. d), entro *"il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione"*.

Secondo quanto stabilito dal comma secondo del medesimo art. 68, il *dies a quo* del termine di prescrizione coincide con quello in cui *"occorre il fatto disciplinarmente rilevante"*. Ebbene, tale espressione non può che riferirsi al momento in cui viene realizzata la condotta che integra l'illecito disciplinare, vale a dire il comportamento materiale che costituisce la violazione, e non già ad un momento successivo, quale il [...OMISSIS...].

In tal senso, è principio fondamentale quello della autonomia tra il procedimento disciplinare [...OMISSIS...], il che significa che il primo può - e deve - essere esercitato indipendentemente dagli esiti del secondo (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU sent. n. 10/2024; in senso conforme Collegio di garanzia sent. 4<sup>a</sup> sez. n.11/2016).

Da ciò consegue che il decorso della prescrizione dell'azione disciplinare non può essere ancorato ad un evento esterno ed eventuale [...OMISSIS...], ma deve farsi risalire al momento in cui il fatto stesso è stato commesso.

Tale impostazione trova conferma nell'art. 62 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, laddove, al comma 5, stabilisce - che il corso dei termini del procedimento disciplinare è sospeso nel caso in cui, per lo stesso fatto, [...OMISSIS...], fermo restando il principio per cui *"l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente [...OMISSIS...] relativa al medesimo fatto"* (analogamente l'art. 38, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.). Ciò vuol dire che, anche in caso di [...OMISSIS...], il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare decorre comunque dal momento in cui si è verificato il fatto, salvo eventuale sospensione nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Nel caso di specie, come [...OMISSIS...], i fatti disciplinarmente rilevanti risalgono al periodo 2011-2013 e la FIGH ne ha avuto contezza nel 2018, allorquando è venuta a conoscenza della [...OMISSIS...] (cfr. doc. 1 agli

atti del fascicolo processuale). Ne deriva che l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere promossa entro le quattro stagioni sportive successive, risultando ormai prescritta.

Quanto all'eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*, sollevata anche essa dalla difesa dell'incolpato, essa non appare fondata, atteso che il provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del Deiana nel 2018 non costituiva esercizio dell'azione disciplinare, trattandosi di una misura, appunto, cautelare (che, peraltro, rappresenta sostanzialmente un 'atto dovuto' da parte degli organi federali ogniquale volta sussistano i presupposti di cui all'art. [...OMISSIS...]).

La dedotta questione resta, ad ogni modo, assorbita dalla dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare per i fatti che hanno dato origine [...OMISSIS...], rendendo dunque superfluo ogni ulteriore scrutinio.

Venendo ora alla seconda condotta oggetto di deferimento, essa consiste, come accennato, nell'aver il Deiana, nonostante [...OMISSIS...], continuato a svolgere attività federale in qualità di Presidente e allenatore della ASD HAC Nuoro, senza astenersi spontaneamente, come invece sostenuto dalla Procura Federale.

Il Tribunale non ritiene che sussistano profili di responsabilità disciplinare al riguardo in capo al Sig. Deiana, per le seguenti ragioni.

Prima di tutto va evidenziato che il comportamento del Deiana successivo [...OMISSIS...], vale a dire la prosecuzione delle sue attività federali, non costituisce violazione [...OMISSIS...] di alcun provvedimento disciplinare. Ciò perché nei confronti del Deiana non vigeva alcun precetto autoritativo che gli imponesse di interrompere tali attività.

Ed infatti, [...OMISSIS...]. Dal punto di vista disciplinare, invece, il Deiana non è stato destinatario di alcuna ulteriore sanzione, oltre a quella, già scontata, dell'inibizione cautelare per 18 mesi di cui al menzionato provvedimento di questo Tribunale Federale del 30 luglio 2018 (sul punto, si rileva che l'esistenza del provvedimento cautelare in questione non è stata omessa dalla Procura Federale, come sostenuto dalla difesa dell'incolpato, poiché esso risulta regolarmente depositato nel fascicolo della Procura ed è dunque pienamente accessibile e valutabile sia dalle parti sia dal Collegio).

Ebbene, la tesi della Procura Federale è nel senso che, nonostante l'assenza di un divieto esplicito, il Deiana avrebbe dovuto in ogni caso astenersi spontaneamente dallo svolgere attività federali, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare la condotta di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Tale impostazione interpretativa non appare condivisibile. A mente del Collegio, infatti, non può ritenersi che il rispetto di tali principi possa estendersi fino all'obbligo di una sorta di "auto-interdizione" da parte del tesserato. La sanzione disciplinare, infatti, deve essere comminata dall'ordinamento federale attraverso i

propri organi di giustizia all'esito del procedimento disciplinare, nell'ambito delle garanzie ad esso connesse, e non può essere, invece, lasciata all'autodeterminazione del singolo.

Preme al Collegio evidenziare che un'interpretazione diversa implicherebbe il riconoscimento di un dovere di auto-incriminazione e auto-punizione in capo ai tesserati pur in assenza di provvedimenti sanzionatori efficaci, il che si porrebbe in contrasto con il principio generale secondo cui *nemo tenetur se detegere*, secondo cui nessuno è tenuto ad autoaccusarsi e conseguentemente ad autopunirsi.

In altri termini, accogliendo una simile impostazione interpretativa, si finirebbe per introdurre, in via surrettizia, un onere gravante sul tesserato privo di un reale fondamento giuridico. L'ordinamento sportivo prevede, infatti, meccanismi e organi preposti alla valutazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, garantendo il rispetto del contraddittorio e delle altre tutele procedurali.

L'idea che un soggetto tesserato debba spontaneamente astenersi dall'esercizio di ruoli federali in assenza di un provvedimento disciplinare in tal senso (e debba poi essere punito se non lo fa) non solo contrasterebbe con il menzionato principio per cui nessuno è obbligato ad autoaccusarsi, ma implicherebbe una forma di autodisciplina arbitraria e soggettiva, che potrebbe portare a interpretazioni difformi e applicazioni disomogenee. Un simile approccio ermeneutico, oltre a risultare sprovvisto di un valido supporto giuridico, rischierebbe di minare i principi di legalità, certezza del diritto e di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, introducendo un elemento di discrezionalità incompatibile con il sistema delle garanzie che deve connotare il procedimento disciplinare.

Non senza considerare che la sanzione che il Deiana avrebbe dovuto, in ipotesi, spontaneamente autoinfliggersi – ossia l'astensione (peraltro *sine die*) dallo svolgimento dell'attività di presidente e allenatore della ASD HAC Nuoro – è stata, in realtà, già oggetto di specifici provvedimenti. [...OMISSIS...]. Dall'altro, sotto il profilo disciplinare, la misura cautelare applicata da questo Tribunale della FIGH con provvedimento del 30 luglio 2018 ha già determinato una sospensione dell'attività federale per diciotto mesi, esauendo nei fatti l'effetto sanzionatorio.

Pretendere, dunque, che l'incolpato si autodetermini ad astenersi ulteriormente dallo svolgimento di incarichi federali risulterebbe privo di una giustificabile e legittima *ratio* applicativa, poiché la sanzione in questione è stata già comminata ed eseguita nelle forme previste dall'ordinamento.

Per quanto riferito, il Tribunale non ravvisa la violazione da parte dell'incolpato dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Infatti, per quanto riguarda i fatti all'origine [...OMISSIS...], l'azione disciplinare risulta prescritta; mentre, rispetto ai fatti successivi [...OMISSIS...], non emergono profili di responsabilità disciplinare.

Quanto alla richiesta di condanna della FIGH al pagamento delle spese di lite formulata dall'incolpato, essa va rigettata, in assenza di una disciplina sulla ripartizione delle spese nei procedimenti disciplinari sportivi.

Se è vero che l'art. 2, comma 6, del CGS CONI consente il rinvio alle norme del processo civile per quanto non disciplinato, la peculiarità della giustizia sportiva impedisce di applicare automaticamente le regole sulla ripartizione delle spese di lite di cui al Codice di procedura civile.

Tale disciplina, infatti, si fonda su un principio di soccombenza tipico del giudizio tra parti private, nel quale i soggetti coinvolti agiscono per la tutela di propri diritti e interessi contrapposti. Nel procedimento disciplinare sportivo, invece, la natura pubblicistica della funzione esercitata dalla Procura Federale e la finalità di tutela dell'ordinamento sportivo nel suo complesso differenziano radicalmente la posizione dell'organo inquirente rispetto a quella di una parte privata in un processo civile.

Ad ogni modo, il Collegio rileva che il presente procedimento ha riguardato questioni giuridiche complesse e nuove, come riconosciuto anche negli scritti difensivi dell'incolpato, e che la sua apertura non è derivata da un'iniziativa autonoma della Federazione, bensì da una segnalazione esterna che ha reso di fatto doverosa l'apertura dell'istruttoria da parte della Procura Federale. Tali elementi confermano l'assenza di ragioni per porre a carico della FIGH l'onere delle spese di lite.

## P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **ASSOLVE** il sig. Roberto DEIANA per non essere incorso nella violazione dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH e dell'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.
- Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025

F.<sup>to</sup> Avv. Andrea Napolitano – Presidente relatore

F.<sup>to</sup> Avv. Emilia Giffenni - Componente

F.<sup>to</sup> Avv. Luciana Mattioli - Componente

Decisione depositata il 26 marzo 2025

[La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.](#)

## **DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO - PROCEDIMENTO N. 02/2025**

Il giorno 27 marzo 2025, alle ore 12.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Enrico CARATOZZOLO – Presidente

Avv. Fabio GERMANI – Componente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

per l'esame della richiesta di commutazione della squalifica dell'atleta **POSSAMAI Massimiliano** in ammenda proposta dalla **Società ASD ACCADEMIA PALLAMANO CONVERSANO 2014** in persona del Sig. **Giuseppe Roscino**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 26.03.2025, gara n. 81255 Macagi Cingoli - Conversano, serie A Gold maschile, del 22 marzo 2025.

Premesso che

- la richiesta di commutazione della squalifica in ammenda proposta dalla **Società ASD ACCADEMIA PALLAMANO CONVERSANO 2014** è pervenuta nei termini;
- il versamento del contributo di accesso alla giustizia, come previsto dal Vademecum 2024/2025 pubblicato sul sito federale per la Corte Sportiva d'Appello pari ad euro 400,00 è stato effettuato dalla Società;
- il versamento della somma prevista dal Vademecum 2024/2025 per il campionato di appartenenza pari ad euro 1.000,00 a giornata per squalifica è stato effettuato dalla Società per un importo di euro 1.000,00;

### **PQM**

La Corte Sportiva d'Appello:

- ✓ dichiara **ammissibile** l'istanza proposta dalla **Società ASD ACCADEMIA PALLAMANO CONVERSANO 2014** e dispone di conseguenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18-bis e 47 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la sanzione della squalifica di giornate 1 (una)

comminata all'atleta **POSSAMAI Massimiliano** della **Società ASD ACCADEMIA PALLAMANO CONVERSANO 2014** venga commutata in ammenda.

Roma, 27 marzo 2025

F.to Avv. Enrico CARATOZZOLO – Presidente

F.to Avv. Fabio GERMANI – Componente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente